

TRIBUNALE DI ASTI

Presidenza

Decreto n. 7/2025

OGGETTO: RINNOVO DELLE DISPOSIZIONI OPERATIVE A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO N. 206 DEL 27.12.2024- AUTORIZZAZIONE EX ART. 175 BIS C.P.P.

La Presidente,

Visti i propri decreti nn 1 e 2/2025 ex art. 175 bis c.p.p. contenenti disposizioni provvisorie in materia di depositi interni ed esterni degli atti processuali penali con scadenza al 31/1/2025;

vista la richiesta in data 29/01/2025 dei Presidenti di Sezione dott.ssa Chinaglia e dott. Giannone di adozione, a far tempo dal 1/2/2025, di un nuovo provvedimento ex art. 175 bis comma 4 c.p.p. per cui non sia previsto un limite temporale prefissato, essendo ancora ignoto il momento della risoluzione tecnica delle numerose problematiche riscontrate;

sentito il Mag.Rif. dr. Bertelli Motta in data odierna, che ha riferito circa la persistenza di constatate disfunzioni e segnalazioni di errori dell'applicativo APP riscontrate anche nella mattinata;

vista la delibera del C.S.M. 28/01/2025 prot P1034/2025;

premesso nuovamente che il Decreto del Ministero della Giustizia n. 206 del 27.12.2024 ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, per i tribunali ordinari e le procure¹, con alcune limitate eccezioni;

preso atto che, come attestato dai Presidenti della sezione penale e dal Mag. Rif. Penale, nel corso di questo pur breve periodo, sono state effettuate sperimentazioni, che hanno confermato l'attuale persistenza di enormi criticità nell'applicazione di APP.2, maggiormente con riferimento al dibattimento ed in generale all'attività di udienza, dei quali i magistrati della Sezione penale hanno discusso nella riunione del 14.1.2025; che frequentemente i tentativi di deposito delle sentenze con motivazione differita sono stati impediti da malfunzionamenti del sistema; che il sistema non consente la visibilità degli atti; mancano computer sufficienti nelle aule di udienza (per il verbale in formato digitale occorrerebbe che sia il Giudice che il cancelliere avessero un computer, entrambi

¹ (art. 111 bis cpp: 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 175 bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.

2. Il deposito telematico assicura la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l'identità del mittente e del destinatario, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica.

4. Gli atti che le parti e la persona offesa dal reato compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche).

collegati alla rete, cosa impossibile: alcuni Giudici utilizzano computer portatili di proprietà, non avendone ricevuti dall'Ufficio;

che, d'altro canto, il sistema che si era ipotizzato, di scansione dell'atto analogico, si è rivelato infattibile per mancanza di scanner e di personale da poter dedicare, oltre che comunque non sostitutivo della forma digitale); farraginosità e complessità del sistema di deposito degli atti anche quanto al raccordo con la Cancelleria (che l'atto deve ricevere per attestare il deposito);

che si riscontrano, quotidianamente, malfunzionamenti di vario tipo: si sono verificati messaggi di errore che hanno temporaneamente impedito il deposito di sentenze da parte dei magistrati, nonché anomalie nella lavorazione dei provvedimenti da parte della cancelleria; si sono inoltre constatati difetti di coordinamento e/o di comunicazione tra SICP/Regeweb, APP e TIAP/Document@;

che dunque, in generale, l'utilizzo di APP, anche in assenza di adeguati strumenti in aula, appare del tutto incompatibile con lo svolgimento delle udienze dibattimentali e di difficile attuazione anche per i GIP;

che nel corso della riunione del 9.1.2025 con la Procura della Repubblica, l'Ordine degli avvocati e la Camera penale, gli avvocati hanno evidenziato le difficoltà per i difensori di procedere al deposito digitale di atti (memorie, liste testimoniali, ecc), sicché si erano già autorizzati anche i depositi esterni a mezzo PEC;

rilevato poi che il Consiglio Superiore della Magistratura ha adottato, il 22.1.2025, articolata delibera, su proposta della Settima Commissione, nella quale, anche alla luce del monitoraggio operato dalla Struttura tecnica per l'organizzazione, sono state enunciate le ulteriori (rispetto a quelle già enunciate nella delibera 11.12.2024) criticità riscontrate nel primo utilizzo di APP.2;

che in tale delibera, il C.S.M. conclude che *"Appare, pertanto necessario che il Ministero della Giustizia valuti la possibilità di tornare alle soluzioni già prospettate dal CSM lo scorso 11 dicembre prevedendo: - l'eventuale obbligatorietà del deposito esclusivamente telematico per il solo decreto penale di condanna ed, eventualmente, per le sentenze dibattimentali; - il doppio binario analogico/telematico in tutte le altre ipotesi fino alla risoluzione dei diversi problemi individuati"*;

che in data 28.1.2025, si è svolta una riunione on line con rappresentanti della Settima Commissione del C.S.M. e della S.T.O. nel corso della quale sono state confermate da tutti i partecipanti (dirigenti degli uffici, Mag.Rif. e RID) le problematiche concrete tanto che è stata sollecitata l'adozione da parte del Ministero di modifiche normative, interpretazioni adeguatrici o buone prassi in grado di assicurare il regolare andamento dell'attività giudiziaria in tutti quei frangenti in cui il sistema informatico è allo stato deficitario, in particolare in relazione all'attività in udienza;

P.Q.M

Visto l'art. 175 bis comma 4 c.p.p.;

visto l'art. 111 bis comma 3 e 4 c.p.p.,

AUTORIZZA

A far tempo dal 1/1/2025 (giorno successivo alla scadenza dei decreti nn. 1 e 2/2025) e fino a quando non sia accertata la risoluzione delle problematiche tecniche riscontrate,

